





RECENSIONI

L'«ingordigia delle macchinette capitalistiche»

«Ai bestiali e inumani rifiuti del Direttore troppo noto per i suoi appetiti zareschi, gli operai, dopo tanto soffrire, sono stati costretti a rispondere proclamando lo sciopero. Alcuni, impiegati alla foce di Genova furono licenziati per iniqua rappresaglia del non sullodato signore. Da ciò si vede come i padroni siano uniti per sfruttare la vita e le forze dei lavoratori con tutti i mezzi compresa la fame. Quando avranno imparato ad organizzarsi i nostri operai? Intanto lo sciopero procede calmo, ordinato, compatto: malgrado il gran da fare non si è riusciti a racimolare un solo crumiro disposto a tradire la causa dei suoi fratelli e compagni offrendo la propria salute in olocausto alla ingordigia delle macchinette capitalistiche.» (pag. 99) Il brano è riportato nel lavoro di Daneri che illustra bene lo scenario sociale e sindacale nel quale, a cavallo tra il 1906 ed il 1907, si è sviluppato un memorabile sciopero di 115 giorni contro l'utilizzo di ribattitori ad aria compressa nei cantieri navali di Riva Trigoso, con conseguente «serrata» ma mancato sciopero generale, sebbene fosse stato preparato. I fatti, così come sono stati tramandati, richiamano, per alcuni versi, il luddismo manifestatosi come movimento nell'Inghilterra dei primi anni dell'Ottocento. La ricostruzione storica permette di comprende-



re come la forte opposizione dei lavoratori agli strumenti vibranti, in realtà già presenti da qualche anno anche in altri cantieri navali, nell'industria dei marmi e in quella delle costruzioni, traesse origine, oltre che dai disturbi soggettivi lamentati dai lavoratori, anche dal fatto che quegli strumenti avevano messo in crisi il mestiere e quindi la professionalità e l'entità del salario attribuiti tradizionalmente al ribattitore e al calafato dei cantieri navali. In più, tale condizione di regresso nel mondo del lavoro di una categoria forte di operai era stata assunta come motivo di scontro e di lotta di classe dalla parte più rivoluzionaria del nascente movimento dei lavoratori.



I lavoratori organizzati chiesero una sorta di arbitrato all'Ufficio del lavoro. La relazione dell'inchiesta-arbitrato dell'ingegnere Efrem Magrini (1876-1926), ispettore del lavoro del distretto di Torino, e del professor Pietro Canalis (1856-1939), all'epoca medico provinciale a Genova, fu trasmessa al Prefetto dal Direttore dell'Ufficio del lavoro Giovanni Montemartini (1867-1913) e pubblicata solo da *Il Lavoro* di Genova del 14 Febbraio 1907; ora viene trascritta da Daneri. Vi si leggono le conclusioni di ordine sanitario: «ho tratto la convinzione che nè per lo sforzo muscolare che richiede, nè per le altre cause, il lavoro di ribattitura a macchina non è nocivo agli operai più di quello della ribattitura a mano; ritengo anzi che in questo ultimo gli infortuni possano accadere più frequentemente che con i martelli pneumatici e che siano più frequenti soprattutto i casi di sordità prodotta dal numero dei colpi di martello. Non posso escludere che coll'andare degli anni ed in seguito ad un lavoro quotidiano di molte ore qualche operaio, fra le centinaia degli addetti a questa operazione, possa andar soggetto a qualche disturbo nervoso per effetto del tremolio delle braccia, prodotto dalla macchinetta, allo stesso modo che fra le migliaia di scrivani e dattilografi, vediamo qualche volta manifestarsi qualche caso di crampo degli scrivani. Ma manca finora ogni elemento per giudicare non solo sulla loro frequenza, ma sulla probabilità che questi temuti disturbi nervosi si verifichino; anzi sono indotto a credere che qualora essi si manifestino, saranno rarissimi.» Molto pragmatico e sostanzialmente contrario alle aspettative degli scioperanti è il giudizio dell'ingegnere: «...nel cantiere di Riva Trigoso si sono adottati i sistemi migliori onde rendere meno dannoso l'uso dei martelli pneumatici...», mentre più compromissorie sono le conclusioni scritte («per il Ministro») direttamente da Montemartini: «...se il martello ribaditore pneumatico costituisce un

notevole progresso tecnico sulla ribaditura a mano con mazza, non lo è altrettanto dal punto di vista igienico. Infatti la frequenza grandissima dei colpi (1.000 al minuto) è causa di tremore continuo che si comunica al braccio destro dell'operaio e probabilmente a tutti gli altri muscoli del corpo, e questo tremore, congiunto allo sforzo che l'operaio deve fare per sostenere e dirigere il martello produce uno stato di tetano muscolare, il quale dura quanto dura il lavoro ed è considerato dagli igienisti come uno dei più facili e gravi coefficienti della stanchezza e dello strapazzo. Tuttavia, in questa come in altre lavorazioni, la stanchezza è un fenomeno subiettivo e che non si può determinare con metodi obiettivi se non raramente e mediante esperimenti di laboratorio e quindi in nessun lavoro si può stabilire a priori, e difficilmente anche a posteriori, quale sia il limite fisiologico della durata ed intensità del lavoro oltre il quale si arriva allo strapazzo. Soltanto dopo lungo tempo ed in casi limitati si possono verificare lesioni nervose-muscolari (crampi, paralisi, etc.), oppure una diminuzione della resistenza organica generale, la quale predispone ad altre malattie. Per conseguenza il giudizio igienico dato dall'ispettore deve essere interpretato nel senso che per ora e negli operai visitati, egli non ha potuto verificare conseguenze nocive del lavoro in questione, senza per altro escludere che simili manifestazioni, tanto dirette quanto indirette, si possano avere in avvenire o rilevare mediante una osservazione diligente e di maggiore durata.» (pp. 108-11)

Alle molte informazioni offerte da Darneri occorre aggiungere che dello sciopero «...d'indole prettamente igieni-

ca», di Riva Trigoso si parla anche nella letteratura scientifica. Andrea Corsini (1875-1961), all'epoca medico aggiunto all'Ufficio d'igiene del Municipio di Firenze, ne rende ampiamente conto (*Gli strumenti ad aria compressa in rapporto all'igiene dell'operaio*, Il Ramazzini, 1907, 437-452; *Ancora a proposito degli strumenti ad aria compressa*, Il Ramazzini, 1910, 394-398). Le considerazioni svolte dal medico fiorentino sono quindi precoci, in-



quadrano bene alcuni problemi pratici conseguenti alla diffusione degli strumenti vibranti in vari settori produttivi, ma sono meno approfondite tecnicamente rispetto a quelle che riporterà, alcuni anni dopo, a proposito di altre casistiche, Giovanni Loriga (1861-1950) il cui nome rimarrà universalmente legato alla «scoperta» della «malattia da strumenti vibranti». In effetti Loriga, nella serie

di tre inchieste redatte per il Ministro dell'agricoltura, industria e commercio, riporta conoscenze quasi conclusive (*Il lavoro degli scalpellini con i martelli pneumatici*, Bollettino dell'Ispettorato del Lavoro, 1910, Vol. II, 1, 619-630; *Il lavoro con i martelli pneumatici*, Bollettino dell'Ispettorato del Lavoro, 1911, Vol. II, 1, 35-60; *Il lavoro*



con i martelli pneumatici, Bollettino dell'Ispettorato dell'Industria e del Lavoro, 1913, Vol. IV, 1-2, 112-115); descrive con precisione i sintomi e i segni clinici, discute i possibili meccanismi fisiopatologici dei sintomi vascolari periferici negli esposti a vibrazioni sull'asse mano-braccio definendoli «un gruppo di sintomi che ha

qualche analogia con quelli che si riscontrano nel morbo di Raynaud» e mette in rilievo il carattere funzionale e non organico dei disturbi circolatori riferiti dai lavoratori. Infine tratta delle misure «profilattiche», mediche tecniche ed organizzative testimoniando che, nei casi da lui indagati, esse sono state inserite nel nuovo Capitolo d'onori e accettate «con soddisfazione dagli operai e hanno fatto cessare la loro agitazione». Gli strumenti vibranti vedranno un incremento incessante nel mondo del lavoro e così pure la malattia da strumenti vibranti, «tecnopatia» tardivamente assicurata e riconosciuta, alle volte, dall'ente assicuratore.

Franco Carnevale

Epidemiologia in tribunale

In questi ultimi anni gli epidemiologi sono chiamati sempre più spesso come consulenti in procedimenti che hanno come oggetto casi di malattie, mortali o no, per i quali deve essere valutato il ruolo causale o concausale di esposizioni a fattori di rischio, sia nei luoghi di lavoro sia in quelli di vita. Quando, in base a dati epidemiologici, sperimentali e di plausibilità biologica, l'indagine epidemiologica mette in evidenza un eccesso significativo di una patologia correlabile con un'esposizione, è da tempo presente ai giuristi la difficoltà di individuare quali casi, identificati con nome e cognome, non si sarebbero verificati in assenza dell'esposizione, con conseguente assoluzione degli imputati in un gran numero di processi penali.

Il volume di Masera, che si raccomanda per l'analisi rigorosa degli aspetti sia giuridici sia epidemiologici e per le prospettive che apre, esamina l'attuale orientamento della giurisprudenza penale, con particolare riferimento al processo del Petrolchimico di Porto Marghera.

L'autore ricorda come nei settori della responsabilità medica e dell'esposizione a sostanze tossiche era in passato adottata una «nozione debole di causalità», giungendo a identificare il nesso eziologico penalmente rilevabile nel mero «aumento del rischio» del verificarsi dell'evento a opera della condotta (omissiva) dell'imputato.

Tale orientamento è stato criticato con forza dalla dottrina giuridica (in particolare grazie ai contributi di Federico Stella, professore di diritto penale e difensore di Enichem al processo del Petrolchimico di Porto Marghera) perché in contrasto con alcuni principi fondamentali di un sistema penale liberale (principio di legalità, di *in dubio pro reo* e di personalità della responsabilità penale).

A partire almeno dal 2002, con la sentenza «Franzese» delle Sezioni unite della Cassazione, è pacifico che nel nostro ordinamento una responsabilità penale per l'evento non possa fondarsi sul mero riscontro *ex ante* che la condotta (commissiva o omissiva) dell'imputato abbia



Luca Masera
Accertamento alternativo ed evidenza epidemiologica nel diritto penale. Gestione del dubbio e profili causali
Giuffrè editore, Milano 2007
pp. 474, euro 48,00

aumentato la probabilità di verificazione di tale evento (la cosiddetta «causalità generale»), in quanto il canone probatorio dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» impone nei «reati di danno» anche l'accertamento *ex post* di una relazione eziologica tra la condotta e il singolo evento lesivo concretamente verificatosi (la cosiddetta «causalità individuale o specifica»). In questo contesto, l'indagine epidemiologica non è più sufficiente per imputare al responsabile dell'esposizione il singolo evento patologico occorso nella popolazione degli esposti, ognuno dei quali aveva visto aumentare il rischio di contrarre la patologia di cui si era poi realmente ammalato.

La necessità di dimostrare nei singoli casi *ex post* il rapporto di causalità tra l'esposizione e la malattia porta, nel caso di patologie multifattoriali, applicando rigorosamente i principi affermati nella sentenza Franzese, a escludere sempre il nesso causale penalmente rilevante per le patologie che riconoscono un'eziologia multifattoriale.

Si è così giunti a una drastica riduzione dell'area del penalmente rilevante, riservata a patologie che riconoscono un'eziologia (quasi) unica, come l'angiosarcoma del fegato e l'acrosteolisi da esposizione a CVM, e la via del ricorso allo strumento penale pare ormai da ritenersi preclusa.

L'autore individua una possibilità di superare questa situazione nel ricorso a uno strumento giuridico denominato «accertamento alternativo», applicabile a quei casi in cui il giudice raggiunge la convinzione della colpevolezza dell'imputato senza poter stabilire di quale fatto illecito si tratti: è il caso di chi è trovato in possesso di un oggetto rubato e non si possa stabilire se sia l'autore del furto o se sia responsabile di ricettazione.

L'accertamento alternativo si può applicare a un gran numero di situazioni e la sua ammissibilità nel sistema giuridico italiano è discussa.

Tra le ipotesi che la dottrina giuridica considera legittime c'è quella «dell'accertamento alternativo della vittima». E' legittimo condannare per omicidio un imputato anche quando non sia possibile stabilire se egli abbia causato la morte di Tizio o di Caio.

L'autore simula una condotta del processo del Petrolchimico di Porto Marghera basata sulla categoria dell'accertamento alternativo. Constatata l'impossibilità di individuare univocamente le singole vittime dell'esposizione, il primo gradino dell'imputazione eziologica rimane immutato rispetto all'impostazione tradizionale e consiste nella prova oltre ogni ragionevole dubbio della sussistenza della causalità generale o idoneità lesiva del CVM cui erano stati esposti gli operai.

La seconda fase dell'accertamento deve appurare se nella popolazione dei lavoratori esposti si fosse effettivamente verificato quell'aumento dell'incidenza della malattia che ci si sarebbe aspettati in virtù della relazione di causalità generale. Qualora tale accertamento abbia esito positivo, si verificano eventuali fattori di confondimento che siano in grado di spiegare la differente incidenza della patologia tra esposti e non esposti.

L'ultimo passaggio di un'imputazione causale dovrebbe consistere nel quantificare il numero delle vittime eziologicamente riconducibili all'esposizione, attraverso la determinazione del rischio attribuibile. A questo punto l'accertamento della causalità penalmente rilevante sarebbe da ritenersi concluso, senza bisogno di indagare ulteriormente le cause della singola manifestazione patologica occorsa tra gli esposti.

L'ultimo passaggio di un'imputazione causale dovrebbe consistere nel quantificare il numero delle vittime eziologicamente riconducibili all'esposizione, attraverso la determinazione del rischio attribuibile. A questo punto l'accertamento della causalità penalmente rilevante sarebbe da ritenersi concluso, senza bisogno di indagare ulteriormente le cause della singola manifestazione patologica occorsa tra gli esposti.

Carlo Bracci